Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 11 maggio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **242**.

Donazione allo Stato italiano disposta dalla società Giuseppe Torno & C. . . . . Pag. 2762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **243**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Oasi Nazareth », in Corato. Pag. 2762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **244**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, in Messina. Pag. 2762

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana Pag. 2762

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona . Pag. 2763

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Trasferimento delle provincie di Triccala e Larissa (Grecia) dalla giurisdizione del consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo a quella del consolato generale di 1ª categoria in Salonicco . . Pag. 2763

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca degli sports nautici e attività affini » . . . . Pag. 2763

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVI Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali », in Parma . . . . Pag. 2764

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« AGROSUD - IV Salone per lo sviluppo della flororticoltura, della frutticoltura, della meccanizzazione e delle industrie agricole nel mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli . . . . . . Pag. 2764

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nel comune di Tuscania. Pag. 2764

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur Pag. 2765

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia. Pag. 2765

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in territorio del comune di Occhiobello . . . . Pag. 2765

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Intervento nel mercato delle carni suine mediante concessione di aiuti all'ammasso privato . . . . Pag. 2765

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2767

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 2767

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 2767

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . Pag. 2768

Esito di ricorso Pag. 2768

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata . Pag. 2768

Vacanza della prima cattedra di chimica organica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia . Pag. 2768

Vacanza della cattedra di ispezioni degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa . Pag. 2768

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina Pag. 2768

Vacanza della cattedra di economia e politica monetaria e creditizia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa . Pag. 2768

Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia generale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina . Pag. 2768

Vacanza della seconda cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova. Pag. 2768

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso per esami a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi della Difesa. Pag. 2769

Modifiche al bando del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina . . Pag. 2778

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a venticinque posti di operaio specializzato in prova . . Pag. 2779

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 23 marzo 1971, n. 7.

Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale . Pag. 2780

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. 242.

Donazione allo Stato italiano disposta dalla società Giuseppe Torno & C.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato italiano disposta dalla S.p.a. Giuseppe Torno & C, sedente in Milano, con atto 5 settembre 1969, n. 74576 di rep, per notar Alessandro Guasti di Milano, dei diritti vantati sulla villa eretta su un'area di circa mq. 2000 e costituita da un edificio principale e relative dipendenze, da una piscina e un giardino, il tutto comprendente 12 vani e servizi più quartiere per domestici, sita in Khartoum (Sudan), 39th Avenue East, blocco 61, da utilizzare per una più funzionale sistemazione degli uffici della nostra rappresentanza diplomatica in Khartoum e segnatamente della cancelleria.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 193. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. 243.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Oasi Nazareth », in Corato.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e religione « Oasi Nazareth », con sede in via Castel del Monte in contrada Torre Palomba o Tratturo del comune di Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 195. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 244.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, in Messina.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 21 dicembre 1968, integrato con dichiarazione 4 febbraio 1970 e altro decreto 9 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 191. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana;

Visto che, non essendo ancora stata costituita la regione, erano stati chiamati a far parte di detto comitato, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, il sig. Gabbuggiani Elio, presidente dell'amministrazione provinciale di Firenze e il sig. Cantini Ginetto, assessore alla sanità della provincia di Firenze;

Vista la nota n. 5282 dell'8 agosto 1970 del medico provinciale di Firenze con la quale si comunica che l'avvocato Lagorio Lelio e il sig. Biondi Guido sono stati nominati rispettivamente presidente e assessore alla sanità della giunta regionale della Toscana;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, in seno al comitato di cui sopra, del sig. Gabbuggiani Elio con l'avv. Lagorio Lelio e del sig. Cantini Ginetto con il sig. Biondi Guido;

Decreta:

L'avv. Lagorio Lelio, presidente della giunta regionale della Toscana è nominato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana in sostituzione del sig. Gabbuggiani Elio.

Il sig. Biondi Guido, assessore alla sanità della giunta regionale della Toscana, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, in sostituzione del sig. Cantini Ginetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1970
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 159

(4313)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Trasferimento delle provincie di Triccala e Larissa (Grecia) dalla giurisdizione del consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo a quella del consolato generale di 1ª categoria in Salonicco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Le provincie di Triccala e Larissa (Grecia) sono trasferite dalla giurisdizione del consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo alla giurisdizione del consolato generale di 1ª categoria in Salonicco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il Ministro: MORO

(4088)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca degli sports nautici e attività affini », che avrà luogo ad Ancona dal 24 giugno al 4 luglio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4135)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVI Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali », che avrà luogo a Parma dal 25 settembre al 3 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4136)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« AGROSUD - IV Salone per lo sviluppo della fİororticoltura, della frutticoltura, della meccanizzazione e delle industrie agricole nel mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« AGROSUD - IV Salone per lo sviluppo della fororticoltura, della frutticoltura, della meccanizzazione e delle industrie agricole nel mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 23 giugno al 4 luglio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nel comune di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nel comune di Tuscania (Viterbo), a seguito del fenomeno sismico ivi verificatosi, si è determinata una crisi economica generale delle aziende industriali con carattere locale, per cui gli operai dipendenti dalle aziende stesse sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nel comune di Tuscania (Viterbo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. A. C. Baker, vice console di Gran Bretagna a Torino.

(4367)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Constantin Ivrakis, console di Grecia a Venezia.

(4368)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 10032/I in data 21 aprile 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola media in frazione Belvedere).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in territorio del comune di Occhiobello

Con decreto ministeriale 10 marzo 1971, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in territorio del comune di Occhiobello (Rovigo), della estensione di ha 780 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: nord-ovest: autostrada Bologna-Padova e tratto Mainarda; est: via Piacentina e stradone interpoderale; sud-est: ferrovia Bologna-Padova; sud: strada della Boccalara e via Cimitero; sud: argine sinistro del fiume Po.

(4319)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento nel mercato delle carni suine mediante concessione di aiuti all'ammasso privato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 121/67 del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro, all'art. 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare le flessioni dei prezzi;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 739/68 del 18 giugno 1968 e n. 289/71 del 10 febbraio 1971 e n. 453/71 del 2 marzo 1971, concernenti rispettivamente le norme generali, quelle di applicazione nonchè quelle relative agli ammontari forfettari per la concessione degli aiuti stessi;

Visto il regolamento C.E.E. n. 846/71 del 23 aprile 1971 che stabilisce l'attuazione degli aiuti per l'ammasso privato di prosciutto, spalla, lombata, pancetta (ventresca) nonchè prosciutto, spalla e lombata disossati, e lardo dorsale;

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Nell'adunanza del 30 aprile 1971;

Ha deliberato:

1) L'A.I.M.A. procede, alle condizioni stabilite nella presente deliberazione, alla corresponsione di aiuti, disposta con regolamento C.E.E. n. 846/71 del 23 aprile 1971, per l'ammasso privato di prosciutto, spalla, lombata, pancetta, nonchè di prosciutto, spalla e lombata disossati e lardo dorsale, provenienti da suini di origine comunitaria, macellati di recente e ammassati allo stato congelato.

Per ammasso privato dei prodotti indicati nel precedente comma si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio dei prodotti stessi in idonee attrezzature di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

2) L'aiuto è concesso in base a contratto concluso con l'A.I.M.A. su domanda dell'ammassatore e di cui siano state osservate le condizioni.

3) Possono presentare domanda per la conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti indicati al **punto 1)** della presente deliberazione le persone fisiche o le persone giuridiche che svolgono una attività nel settore del bestiame e delle carni, siano iscritte in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e dispongano per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda da rivolgersi all'A.I.M.A. e da presentarsi nella sede della stessa in Roma, via Palestro, 81, deve essere presentata per un determinato prodotto (prosciutto - spalla - lombata - pancetta - prosciutto, spalla e lombata disossati - lardo dorsale) e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 200 per prosciutto, spalla, lombata e pancetta (ventresca) ed a q.li 400 per carni disossate (prosciutto, spalla, lombata) e lardo dorsale;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di quattro o cinque o sei mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) impegno a prestare cauzione per l'adempimento del contratto stesso;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

certificato comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda,

dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4) L'A.I.M.A. provvede sulla domanda inviando al richiedente quattro copie di apposito atto disciplinare, seguito dal testo di atto di sottomissione del richiedente medesimo.

Il contratto è concluso nella data in cui l'atto di sottomissione è sottoscritto dal richiedente con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune o dal comando dei carabinieri del luogo, ma la sua efficacia è subordinata alla restituzione all'A.I.M.A., mediante plico raccomandato di due copie originali dell'atto di sottomissione sottoscritte e dell'assegno circolare o fidejussione bancaria costitutiva della cauzione di cui al successivo punto 5), nonchè alla trasmissione di altra copia originale dell'atto di sottomissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di conservazione del prodotto.

5) Contemporaneamente alla conclusione del contratto di ammasso privato, il richiedente deve prestare cauzione a favore dell'A.I.M.A. d'importo pari al 40% dell'ammontare dell'aiuto dovuto dall'A.I.M.A. per la quantità di prodotto che forma oggetto del contratto stesso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

La cauzione può essere costituita con assegno circolare intestato all'A.I.M.A. riscuotibile in Italia ovvero con fidejussione bancaria rilasciata da primaria Banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. stessa.

6) Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza di funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico. La bolletta di pesatura ed il registro di carico debbono essere conformi al modello stabilito dall'A.I.M.A.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'A.I.M.A. e all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 q.li.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto devono essere completate entro il ventunesimo giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, con l'osservanza delle condizioni stabilite ai precedenti commi.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% o al massimo il 110% di tale quantità risulti immagazzinato nel termine suddetto.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza al 110% di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto.

7) La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A. conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi dei regolamenti C.E.E. 18 giugno 1968, n. 739/68 e 10 febbraio 1971, n. 289/71.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

8) L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata di ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto secondo la seguente tabella:

Numero della tariffa doganale	Prodotti che fanno oggetto di ammasso privato	Importo degli aiuti in L./1000 kg. per un periodo di ammasso di			L./1000 kg.	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	Supplementi	Detrazioni
ex 02.01 A III *a*) 2	Prosciutti, non disossati, freschi o refrigerati	131.250 —	143.062,50	154.875 —	11.812,50	393,75
ex 02.01 A III *a*) 3	Spalle (prosciutti anteriori) non disossate, fresche o refrigerate	98.437,50	108.612,50	118.787,50	10.175 —	337,50
ex 02.01 A III *a*) 4	Lombate, anche in parti, non disossate ma senza cotenna e senza lardo, fresche o refrigerate	144.375 —	156.581,25	168.787,50	12.206,25	406,25
ex 02.01 A III *a*) 5	Pancetta (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	58.437,50	67.237,50	76.037,50	8.800 —	293,75
ex 02.01 A III *a*) 6	Prosciutti, spalla, lombate, disossati, freschi o refrigerati . .	105.000 —	115.500 —	126.000 —	10.500 —	350 —
ex 02.05 A I	Lardo dorsale, anche senza cotenna, fresco o refrigerato . .	39.375 —	45.937,50	52.500 —	6.562,50	218,75

Le maggiorazioni dell'aiuto per il caso di prolungamento della durata di ammasso sono applicate per ciascun mese intero di ulteriore giacenza del prodotto, mentre le detrazioni previste per riduzione della durata convenuta sono applicate per giorno di minore durata di ammasso.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato dalla ditta ammassatrice prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

9) A partire dalla data di conclusione delle operazioni di immagazzinaggio, l'A.I.M.A. può, a richiesta dell'ammassatore, corrispondere per il quantitativo ammassato un acconto sull'aiuto in misura non superiore al 90% dell'ammontare della cauzione costituita.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto spettante o del saldo del medesimo, qualora sia stato concesso l'acconto.

I pagamenti sono eseguiti in base ad attestazione scritta del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

10) La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A. qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90% della quantità convenuta in contratto l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Roma, addì 30 aprile 1971

Il Ministro-presidente: NATALI

(4320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	620,60	620,60	622,30	620,60	622,20	620,80	621 —	620,60	624 —	623,50
Dollaro canadese	616,10	616,10	618,25	616,10	617,10	616,20	616,30	616,10	619 —	619 —
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	82,78	82,78	83,02	82,78	83 —	82,75	82,75	82,78	83,15	83,05
Corona norvegese	87,15	87,15	87,42	87,15	87,30	87,14	87,10	87,15	87,63	87,30
Corona svedese	120,25	120,25	120,38	120,25	120,50	120,15	120 —	120,25	120,66	120,75
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	112,60	112,60	113,09	112,60	112,90	112,60	112,59	112,60	112,90	113,05
Lira sterlina	1501,30	1501,30	1504,50	1501,30	1504,625	1501,75	1502,25	1501,30	1508,55	1508 —
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 7 maggio 1971

Rendita 5 % 1935	92,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,425
» 5 % (Ricostruzione)	94,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,375
» 5 % (Città di Trieste)	94,525
» 5 % (Beni esteri)	91,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	92,50
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1971

Dollaro USA	620,80
Dollaro canadese	616,20
Franco svizzero	—
Corona danese	82,765
Corona norvegese	87,125
Corona svedese	120,125
Fiorino olandese	—
Franco belga	—
Franco francese	112,195
Lira sterlina	1501,775
Marco germanico	—
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	—
Peseta spagnola	—

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 Mod. 241 D.P. — Data: 28 agosto 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese — Intestazione: Bai Caterina, nata a Saarbrucken (Germania) il 20 marzo 1910 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1971

(3682)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Gigliola Saragat, nata a Milano il 13 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 31 gennaio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4237)

Il dott. Giuseppe Eugenio Schiano, nato a Tunisi il 14 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 1° agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4274)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott Antonino Gaetano Oteri, nato a Messina il 2 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Messina in data 23 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(4356)

Il dott. Francesco Valori, nato a Vastogirardi (Campobasso) il 2 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia in data 16 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(4357)

Il dott. Franco Di Chiara, nato a Ferrara il 20 dicembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 15 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(4358)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22, foglio n. 219, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 luglio 1967 dalla prof.ssa Giovannina Matarrese, avverso il decreto ministeriale 21 maggio 1966 con il quale le è stata concessa la retrodatazione della nomina in ruolo dal 1° ottobre 1939, quale insegnante elementare, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(4238)

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4360)

Vacanza della prima cattedra di chimica organica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia, è vacante la prima cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4366)

Vacanza della cattedra di ispezioni degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di ispezioni degli alimenti di origine animale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4361)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4364)

Vacanza della cattedra di economia e politica monetaria e creditizia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di economia e politica monetaria e creditizia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4362)

Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia generale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di istologia ed embriologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4363)

Vacanza della seconda cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4365)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, entrato in vigore l'8 gennaio 1971 con effetto (tranne che per gli articoli 36, 37 e 38) dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, pure entrato in vigore l'8 gennaio 1971 con effetto dal 1° luglio 1970;

Vista la notificazione emanata in data 1° aprile 1970 e pubblicata nella dispensa n. 114 della *Gazzetta Ufficiale* 1970 (8 maggio) con la quale, in apertura dei procedimenti stabiliti dallo ordinario sistema normativo vigente per l'immissione di personale nei ruoli impiegatizi di carriera esecutiva, sono stati messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle Forze armate, in applicazione dell'art. 352 (primo comma) del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, centoventisette posti nella qualifica di «operatore e perforatore tecnico di 2ª classe» del ruolo di carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa (ora ruolo dei coadiutori meccanografi della Difesa, giusta disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) di cui all'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, ed all'annessa tabella n. 54;

Considerato che alla data in cui venne emanata la notificazione di cui sopra (1° aprile 1970) le vacanze nel ruolo erano complessivamente centottantadue e che il contingente dei centoventisette posti messi a disposizione dei sottufficiali venne determinato accantonando, a carico della precisata disponibilità di posti, quarantaquattro posti da conferire agli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè altri undici posti che, a quella stessa data 1° aprile 1970, dovevano essere tenuti indisponibili in relazione al concorso interno (allora in fase di svolgimento) a centosettantaquattro posti di operatore e perforatore tecnico aggiunto in prova bandito con decreto ministeriale 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 26, foglio n 374, in base all'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, registro n. 64, foglio numero 298, con il quale è stato iniziato il conferimento per chiamata diretta dei quarantaquattro posti riservati agli appartenenti alle categorie riservatarie in base alle percentuali di obbligo stabilite dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto che, come anche risulta dalla premessa nona dell'ora citato decreto ministeriale 12 novembre 1970, devono, in aggiunta, tenersi accantonati nel ruolo, per effetto dell'emanazione del citato decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 nel frattempo intervenuta (v., in particolare, art. 4, secondo comma) tre posti, pari all'aliquota dell'1% del relativo organico, per esclusiva riserva in favore di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi;

Accertato che l'organico complessivo del ruolo è di duecentonovantasei unità;

Considerato che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo — determinata in conseguenza della entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e con le modalità di cui all'art. 23 (secondo comma) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica — prevede una consistenza organica di trenta unità per la qualifica di «coadiutore meccanografo superiore» e di duecentosessantasei unità per la qualifica di «coadiutore meccanografo»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 150 (terzo comma) del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 nella qualifica iniziale di «coadiutore meccanografo», un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera alla predetta qualifica previsto dallo art. 27 (secondo comma) del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che, al 31 dicembre 1970, nella qualifica di cui sopra erano vacanti, compresa la risulta dalla qualifica superiore, centosettantadue posti pari al numero dei posti vacanti nell'intero ruolo;

Considerato che, alla stessa data 31 dicembre 1970:

per il passaggio all'impiego civile nello specifico ruolo (di cui alla menzionata notificazione 1° aprile 1970) erano pervenute, da parte di sottufficiali interessati, centoquattordici domande valide e che erano ormai scaduti i termini di presentazione e di arrivo delle domande stesse prescritti dalla notificazione di cui sopra;

dei centoventisette posti messi a disposizione dei sottufficiali con la citata notificazione rimangono, pertanto, non coperti tredici posti, pari alla differenza fra centoventisette ed il numero (centoquattordici) delle domande pervenute;

dei centoquattordici sottufficiali chiamati all'esperimento della prova pratica per l'accertamento dell'idoneità professionale, tredici, sugli ottantasette presentatisi, sono stati giudicati professionalmente idonei per il conseguimento della nomina all'impiego civile nel sopracitato ruolo, quattro (dei predetti tredici) hanno formalmente dichiarato la loro rinuncia al concorso mentre gli altri nove hanno dichiarato la loro accettazione della nomina stessa e, pertanto, altri centocinque posti rimangono non coperti;

dei centoventisette posti messi a disposizione dei sottufficiali con la menzionata notificazione 1° aprile 1970, centodiciotto posti rimangono, in definitiva, non coperti per mancanza di aspiranti e di aspiranti idonei;

tali centodiciotto posti restano disponibili per il normale conferimento, giusta disposizione di cui al quarto comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Considerato che, alla data 31 dicembre 1970, occorre, dunque, tenere indisponibili nove posti per il passaggio all'impiego civile, nello specifico ruolo, dei sottufficiali prescelti che hanno accettato la relativa nomina, passaggio attualmente nella fase di formale definizione;

Considerato che, per l'ottemperanza all'obbligo d'assunzione per chiamata diretta degli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 ed all'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, occorre tenere indisponibili nel ruolo, alla data 31 dicembre 1970, altri quarantacinque posti, pari al contingente complessivo di quarantasette all'uopo predeterminato giusta premesse dodicesima e tredicesima del presente decreto, ridotto di due unità corrispondenti alle due assunzioni che risultano già effettuate alla predetta data 31 dicembre 1970 con decreto ministeriale 12 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, registro n. 64, foglio n. 298, e con decreto ministeriale 24 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 6, foglio n. 175;

Considerato, pertanto, che, alla data 31 dicembre 1970, occorre tenere indisponibili nel ruolo cinquantaquattro (nove + quarantacinque) posti, di guisa che, sui centosettantadue vacanti alla data medesima, restano disponibili centodiciotto posti;

Considerato che il ruolo non presenta soprannumeri formatisi nella qualifica iniziale in diretta conseguenza della sua ristrutturazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo;

Considerato, pertanto, che, detratto dal numero dei posti disponibili alla data 31 dicembre 1970 (centodiciotto) il sesto dei posti stessi — corrispondente a venti — (da riservare al concorso per passaggio di carriera previsto dal secondo comma dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), può senz'altro farsi luogo al conferimento dei restanti novantotto posti attraverso le ordinarie forme d'am-

missione nei ruoli impiegatizi di carriera esecutiva previste dal vigente sistema normativo per la generalità di coloro che non siano legittimati alla partecipazione al suddetto concorso per passaggio di carriera;

Visto il decreto ministriale 5 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 63, foglio n. 256 con il quale il concorso interno a centosettantaquattro posti di «operatore e perforatore tecnico aggiunto in prova» citato nella premessa undicesima del presente decreto venne concluso con la nomina alla predetta qualifica di otto impiegati;

Considerato che la determinazione del numero dei posti messi a disposizione dei sottufficiali delle Forze armate con la citata notificazione 1° aprile 1970 venne effettuata prima della conclusione del detto concorso interno e che, in tale sede, vennero per quest'ultimo riservati (come risulta dalla stessa premessa undicesima del presente decreto) undici — anzichè otto — posti in relazione alla fase di svolgimento in cui il concorso stesso all'epoca si trovava;

Considerato che i tre posti residuati dal concorso interno devono ora essere riservati per esclusiva conferibilità ai sottufficiali delle Forze armate in applicazione dell'art. 352 (primo comma) del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che nel medesimo lasso di tempo intercorso dal 1° aprile al 31 dicembre 1970 nessuna vacanza si è verificata nel ruolo e che, quindi, nessun altro posto è da riservare ai sottufficiali per lo stesso titolo legislativo;

Considerato, pertanto, che dei novantotto posti disponibili secondo la precedente premessa ventitreesima, novantacinque (novantotto — tre) possono ora essere messi a pubblico concorso;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio e constatata la necessità di bandire il pubblico concorso per tutti i posti all'uopo disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Prove d'esame - Diario e sede della prova scritta e della prova pratica - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame

E' indetto un concorso per esami a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi della Difesa.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio (v. programma di cui allo allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo presso il palazzo dello Sport in Roma (piazzale dello Sport - E.U.R.) il giorno 17 luglio 1971, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma sempreche abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

La prova pratica avrà luogo presso il centro elaborazione dati del Ministero della difesa sito nel palazzo dell'Esercito (via XX Settembre, 123/A - Roma) a partire dal giorno 18 novembre 1971.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati ai sensi del successivo art. 9, terzo comma, avviso nel quale, in relazione ad esigenze tecniche che possono render necessario l'esperimento della prova pratica anche presso altri centri elaborazione dati del Ministero della difesa in Roma, verrà pure confermata la sede suindicata od eventualmente specificato il diverso centro elaborazione dati al quale il candidato dovrà presentarsi.

Nel caso di mancata ricezione, per qualunque motivo, dello avviso di cui sopra i candidati che abbiano partecipato alla prova scritta e si trovino nelle altre condizioni di cui al precedente quarto comma sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica, alle ore 8, nella sede e nel giorno indicati nel quinto comma del presente articolo (centro elaborazione dati del Ministero della difesa - palazzo dell'Esercito, Roma, giorno 18 novembre 1971).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di licenza di scuola media ovvero di altro titolo equipollente ai fini della possibilità di partecipazione al concorso (es. diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale) rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido ai fini dell'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso (cfr. successivo art. 7) o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XII) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a dichiarare sotto personale responsabilità:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo della sua nascita;

3) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

4) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

5) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

6) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

7) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

8) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente dal relativo documento la denominazione del titolo, l'anno di rilascio, l'istituto statale o legalmente riconosciuto che lo ha rilasciato ed, eventualmente, la specializzazione conseguita);

11) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

12) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

13) di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine di preferenza decrescente);

14) l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che dev essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XII) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Votazione per superare le prove d'esame - Ammissione e convocazione alla prova pratica ed al colloquio - Votazione complessiva di merito

Alla prova pratica nonchè al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsti dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) in quanto si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti, o comunque a questi assimilati o equiparati, saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) e di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 940.800 corrispondente al parametro 128).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1971
Registro n. 21, *foglio n.* 328

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XII) - Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi della Difesa indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1971.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . . con specializzazione (7) . . . . . . rilasciato da (8) . . . . . nell'anno . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . . . . . .;

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso (10-*bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . presso (10-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, preferendo (11) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (11-*bis*) .

di appartenere alla categoria de (12) .

. lì . . .

Firma (13)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso . non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . - non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa — o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) La dichiarazione relativa alla *preferenza* delle sedi non è obbligatoria.

(11-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(12) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello

Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 (decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744).

ALLEGATO 3
(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Risoluzione di una serie di quesiti obiettivi a risposta sintetica tendenti ad accertare la cultura generale e la preparazione tecnica dei candidati per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

PROVA PRATICA

Prova sull'uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede ovvero di fotoriproduttori.

COLLOQUIO

Verterà sulle materie oggetto della prova scritta e sulle seguenti:

Funzione e scopi di un centro meccanografico.

Nozioni generali sulla scheda e la sua funzione in un centro meccanografico:

Scopo dei codici meccanografici.

Caratteristiche di una macchina perforatrice.

Caratteristiche e scopo di una macchina verificatrice.

Impostazione di una macchina perforatrice per un lavoro determinato.

Altri sistemi di verifica dei dati perforati; il perchè dell'esattezza dei dati perforati.

Funzioni della scheda-programma e sua compilazione.

Concetto e funzioni di una selezione e come la si effettua.

Scopi e funzioni dell'inserimento e della riproduzione.

Selezione alfabetica e numerica - selezione alfabetica rapida.

Cenni sugli elaboratori elettronici e loro funzionamento. Le unità degli elaboratori elettronici: loro impiego.

Sistemi di fotoriproduzione.

Principali tipi di fotoriproduttori.

Scopo del microfilm.

Tipi di pellicola microfilm.

Apparecchiature per microfilmaggio.

Conservazione dei microfilms.

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato.

Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempre chè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, gra-

duati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno; e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 (decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744).

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando). *In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il* candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. *Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà* esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni *che influiscano sul rendimento in servizio.*

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato

alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2), certificato di cittadinanza italiana; 3), certificato di godimento dei diritti politici; 4), certificato generale del casellario giudiziale; e 6), certificato medico, dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui al precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dà territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 (decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744).

Il Ministro: TANASSI

(4099)

Modifiche al bando del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 60 Difesa, foglio n. 193, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico del ruolo è di cinquecentoquarantuno unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e per il collocamento a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, di un perito tecnico industriale, quattro primi periti tecnici industriali, un perito tecnico industriale principale e due periti tecnici industriali capo;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di duecentotrentacinque unità per la qualifica di perito tecnico industriale, di duecentoquarantanove unità per la qualifica di perito tecnico industriale principale e di cinquantasette unità per la qualifica di perito tecnico industriale capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito tecnico industriale principale risultavano complessivamente vacanti centonove posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dallo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di diciotto unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970, il ruolo dei periti tecnici industriali della Marina presentava complessivamente centocinquantasette posti vacanti;

Considerato pertanto che, detratto dal numero (centocinquantasette) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondente a diciotto — (da riservare al concorso previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), può senz'altro farsi luogo al conferimento di centosei posti attraverso pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a centosei posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1970.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1970, indicato nelle premesse è sostituito dal presente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Le prove scritte del concorso si svolgeranno secondo il seguente diario, nella sede a fianco di ciascuna prova indicata:

Prove scritte obbligatorie: 14 e 15 luglio 1971, palazzo dello Sport - Roma-EUR;

Prova scritta facoltativa:

Lingua inglese: 16 luglio 1971, palazzo dello Sport Roma-EUR;

Lingua francese: 17 luglio 1971, palazzo dello Sport - Roma-EUR;

Lingua tedesca: 19 luglio 1971, Civilscuoladife, lungotevere della Vittoria, 31 - Roma.

Tutte le suddette prove avranno inizio alle ore 8.

Al colloquio obbligatorio che tiene luogo alla prova orale di cui all'allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al suddetto colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso della presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La prova scritta facoltativa, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto alla votazione complessiva di merito (tale criterio di valutazione sarà applicato per ciascuna prova di lingua superata).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nel colloquio e di quello riportato nella prova scritta facoltativa.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso ».

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 4.

L'art. 11 del decreto ministeriale 20 ottobre 1970, è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso ».

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Art. 5.

La locuzione « prova orale » contenuta nell'allegato 3/2 al bando di concorso è sostituita dal termine « colloquio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 226

(4279)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a venticinque posti di operaio specializzato in prova.

Nel supplemento straordinario al n. 4/1971 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 5 maggio 1971, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 5 gennaio 1971, registrati alla Corte dei conti il 16 marzo 1971, registro n. 11 Tesoro, fogli n. 104, n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109 e n. 110 che approvano le graduatorie del concorso a venticinque posti di operaio specializzato in prova con le qualifiche di falegname, falegname lucidatore, meccanico conducente di automezzi, meccanico, elettricista, elettrauto, litografo stampatore, nel ruolo degli operai dell'Amministrazione centrale del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1969, n 207.

(4211)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 23 marzo 1971, n. 7.

Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 24 *marzo* 1971)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione e norme sull'azione amministrativa

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 1.

Organizzazione degli uffici

Gli uffici dell'Amministrazione regionale sono organizzati in conformità alle norme della presente legge.

Presso i rami di amministrazione previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione, sono istituiti le direzioni regionali, gli uffici e gli ispettorati indicati nella tabella « A », annessa alla presente legge.

Il Presidente della regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di gabinetto, che ha la composizione e le competenze previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 2.

Consiglio di direzione

Presso ogni ramo dell'Amministrazione regionale è costituito un consiglio di direzione, presieduto dall'Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale o equiparato.

Il consiglio di direzione, al quale partecipa il direttore regionale od equiparato, è composto da dipendenti dell'amministrazione, dei quali metà sono eletti da tutto il personale e metà sono nominati dall'Assessore.

Quando delibera su questioni riguardanti il personale, il consiglio è integrato da tre componenti della stessa amministrazione, designati dalle maggiori confederazioni sindacali all'inizio di ogni biennio.

I componenti del consiglio di direzione durano in carica due anni e non possono essere riconfermati per il biennio immediatamente successivo.

Il consiglio di direzione esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro ed è sentito sulle proposte di bilancio.

Esercita altresì le competenze attribuite ai consigli di amministrazione dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Art. 3.

Uffici e servizi

Nell'ambito delle direzioni, uffici ed ispettorati indicati nel precedente articolo 1 sono istituiti gruppi di lavoro.

Presso la Presidenza della regione è istituito un servizio ispettivo centrale, che provvede ad ispezioni ordinarie almeno triennali per ciascuna Amministrazione e ad ispezioni straordinarie.

Le ispezioni sono disposte dal Presidente della regione.

Per la formulazione di concrete proposte sui provvedimenti da adottare per eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonchè per semplificare le procedure e ridurre il costo dei servizi, il dirigente deve acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti.

I rappresentanti degli utenti sono nominati, per ciascuna amministrazione centrale della Regione, dal Presidente della regione, che li sceglie su terne designate dalle organizzazioni, enti o associazioni relative alle categorie direttamente interessate all'attività dell'amministrazione.

Art. 4.

Gruppi di lavoro

Ai gruppi di lavoro indicati nell'art. 3 è attribuita la trattazione di materie ed affari omogenei. I gruppi sono formati da uno o più dirigenti, da assistenti e da archivisti-dattilografi, in numero adeguato ai compiti del gruppo. Qualora nel gruppo vi siano più dirigenti, ad uno di essi è conferita la funzione di dirigere il gruppo.

Il numero e le competenze dei gruppi di lavoro sono determinati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il consiglio di direzione.

Art. 5.

Conferenza dei dirigenti

Presso ogni Amministrazione regionale è istituita la conferenza dei dirigenti presieduta dal direttore regionale. Essa si riunisce periodicamente per esprimere pareri sulle linee fondamentali della azione amministrativa.

Art. 6.

Organizzazione degli uffici periferici

L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale si uniformano ai principi della presente legge.

CAPO II

NORME SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7.

Principi generali

Nell'impostazione e nello svolgimento del lavoro degli uffici vengono adottate opportune tecniche di controllo e di organizzazione, informate a criteri di speditezza ed economicità, allo scopo di assicurare la migliore efficienza dell'azione amministrativa con l'applicazione dei più moderni criteri di razionalizzazione del lavoro, anche mediante la istituzione, presso ciascuna amministrazione, di appositi gruppi di organizzazione e metodo.

L'attività amministrativa deve in ogni caso essere organizzata in modo da garantire l'autonomia e la responsabilità dei singoli operatori, salvo i casi di avocazione dell'istruttoria da disporsi con provvedimento motivato.

L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere sulle istanze e denunce avanzate dai cittadini.

Art. 8.

Pubblicità dell'attività amministrativa

Presso i singoli rami di amministrazione è istituito un ufficio per fornire a chiunque ne faccia richiesta notizie ed informazioni sulle procedure relative ad atti e provvedimenti di competenza di ciascuna amministrazione.

Per i fini indicati nel precedente comma tutte le amministrazioni regionali sono tenute a fornire ai comuni della Regione, perchè siano poste in libera consultazione del pubblico, pubblicazioni ufficiali sulle procedure da osservarsi per affari rientranti nelle materie di propria competenza.

Deve altresì assicurarsi la migliore pubblicità degli atti amministrativi, compatibilmente con l'interesse pubblico, anche al fine di consentire la iniziativa popolare di controllo e stimolo dell'azione amministrativa.

Art. 9.

Tempestività dell'attività amministrativa

Nell'ambito di ciascuna amministrazione il dirigente preposto al gruppo organizzazione e metodo ed i dirigenti dei gruppi di lavoro periodicamente prendono in esame le relazioni rispettivamente di gruppo e di carico concernenti gli affari in corso ed, ove rilevino, in relazione alla natura di essi, un ritardo ingiustificato nella trattazione, provvedono alla contestazione del medesimo nei confronti rispettivamente del dirigente e dell'assistente.

Entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione l'impiegato può presentare le proprie giustificazioni.

Trascorso detto termine, i funzionari di cui al primo comma, qualora ritengano ancora ingiustificato il ritardo contestato, trasmettono gli atti al gruppo affari del personale per l'esercizio della azione disciplinare.

Qualora il riconoscimento della sussistenza degli addebiti si concluda con provvedimento che infligge la censura, l'impiegato è altresì soggetto al ritardo di sei mesi nel conseguimento degli aumenti periodici di stipendio. Restano salvi i maggiori ritardi previsti dalla legge, nel caso che siano inflitte sanzioni più gravi della censura.

La contestazione indicata nel primo comma può essere promossa anche dall'Assessore, dal direttore regionale e dal servizio ispettivo, che, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, rilevino il ritardo suindicato. In tal caso i funzionari, a carico dei quali sia constatata l'omissione della contestazione, sono soggetti alle stesse sanzioni previste nel comma precedente.

TITOLO II

Classificazione delle qualifiche ed ammissione agli impieghi

CAPO I

RUOLO AMMINISTRATIVO

Sezione I

QUALIFICHE ED ORGANICI

Art. 10.

Qualifiche

Il personale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale è distinto nelle seguenti qualifiche:

direttore regionale;
dirigente;
assistente;
archivista dattilografo;
agente tecnico o commesso;
operaio.

Art. 11.

Organici

Il numero dei posti per ciascuna delle qualifiche indicate nel precedente articolo è stabilito, per il ruolo del personale amministrativo della Regione, nella tabella « B », annessa alla presente legge.

Il personale è assegnato alla Presidenza della regione ed agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed i rispettivi consigli di direzione, secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella « C », annessa alla presente legge.

L'organico dei posti di direttore regionale è unico ed è costituito presso la Presidenza della regione. I direttori regionali non preposti alle direzioni regionali restano a disposizione della Presidenza della regione per incarichi speciali.

Sezione II

ATTRIBUZIONI DELLE QUALIFICHE

Art. 12.

Attribuzioni del direttore regionale

Il direttore regionale esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti; provvede sulle materie a lui delegate dall'Assessore e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività amministrativa; propone all'Assessore i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza dell'amministrazione; coordina l'attività dei gruppi di lavoro; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

Il direttore regionale preposto alla Segreteria generale assume la denominazione di segretario generale della Presidenza della regione e, oltre ai compiti indicati nel precedente comma, cura il coordinamento delle questioni attinenti a problemi di carattere generale dell'attività amministrativa regionale, in attuazione di deliberazioni adottate al riguardo dalla Giunta regionale e con proposte di iniziative al Presidente della regione.

Art. 13.

Attribuzioni del dirigente

Il dirigente esercita funzioni di direzione, di impulso, di istruzione ed, eventualmente, di ispezione. Coordina i servizi assegnati al gruppo di lavoro cui è preposto mediante conferenze con gli assistenti addetti e ne riferisce periodicamente al direttore regionale; adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalle leggi o dai regolamenti e da delega dell'Assessore o del direttore regionale; propone all'Assessore i singoli provvedimenti finali negli affari di competenza del gruppo; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

Art. 14.

Attribuzioni dell'assistente

L'assistente provvede agli adempimenti istruttori richiesti dagli affari affidatigli dal dirigente, con potere di firma dei relativi atti; predispone i provvedimenti finali; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilascia certificati; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

Art. 15.

Attribuzioni dell'archivista dattilografo

L'archivista disimpegna mansioni di archivio, di protocollo e di registrazione di atti, anche mediante l'impiego di macchine, coadiuvando eventualmente nel disimpegno dei compiti di istruzione.

L'archivista per un periodo di almeno dodici anni dalla nomina disimpegna mansioni di dattilografo.

Art. 16.

Attribuzioni dell'agente tecnico

Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli ed all'esercizio o manutenzione degli impianti in conformità all'annessa tabella « C ».

Art. 17.

Attribuzioni del commesso

Il commesso disimpegna il servizio di anticamera; regola l'accesso del pubblico; esegue il trasporto dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio; vigila a che sia mantenuto l'ordine e la pulizia degli uffici.

Art. 18.

Attribuzioni dell'operaio

Gli operai svolgono compiti di carattere manuale inerenti ai servizi dell'amministrazione; eseguono il trasporto di mobili e suppellettili e svolgono i compiti inerenti ai mestieri indicati nella tabella « C », annessa alla presente legge.

Sezione III

ACCESSO ALLE QUALIFICHE

Art. 19.

Nomina a direttore regionale

Il direttore regionale è nominato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Il direttore regionale dell'agricoltura e il direttore regionale delle foreste sono nominati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti del ruolo del personale amministrativo o tra i dirigenti dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Art. 20.

Concorso per la qualifica di dirigente

Alla qualifica di dirigente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio, o scienze statistiche.

Sono altresì ammessi gli assistenti con almeno dieci anni di servizio nella qualifica.

Art. 21.

Concorso per la qualifica di assistente

Alla qualifica di assistente si accede mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado.

Art. 22.

Concorso per la qualifica di archivista dattilografo

Alla qualifica di archivista dattilografo si accede mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di primo grado.

Art. 23.

Concorso per la qualifica di agente tecnico e di commesso

Alla qualifica di agente tecnico e di commesso si accede mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano conseguito il diploma di istruzione media di primo grado.

Art. 24.

Concorso per la qualifica di operaio

Alla qualifica di operaio si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento pratico, al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare.

Al personale con qualifica di operaio dell'Amministrazione regionale sono applicabili le norme sullo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale relative agli agenti tecnici, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

Art. 25.

Norme generali sui concorsi

Ai concorsi previsti dalla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi della Amministrazione dello Stato.

CAPO II

RUOLI TECNICI

Sezione I

1. — RUOLO TECNICO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Art. 26

Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione comprende le seguenti qualifiche:

direttore, equiparato a direttore regionale;
consigliere, equiparato a dirigente;
segretario, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella « D », annessa alla presente legge.

Art. 27.

Attribuzioni delle qualifiche

Il direttore, nell'ambito dell'ufficio legislativo e legale, esercita le funzioni del direttore regionale, previste dall'articolo 12.

Il consigliere esercita, nell'ambito dell'ufficio, le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, riferendo al direttore. Può, altresì, rappresentare e difendere in giudizio l'Amministrazione regionale nei casi in cui la Regione non può avvalersi, ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il segretario collabora con i consiglieri, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14.

Art. 28.

Accesso alle qualifiche

Il direttore dell'ufficio legislativo e legale è nominato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i consiglieri con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di consigliere si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e del titolo di procuratore legale.

Alla qualifica di segretario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado.

2. — RUOLO TECNICO DELLA RAGIONERIA GENERALE

Art. 29.

Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico della Ragioneria generale della regione comprende le seguenti qualifiche:

ragioniere generale, equiparato a direttore regionale;
dirigente;
assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella « E » annessa alla presente legge.

Art. 30.

Attribuzioni delle qualifiche

Il ragioniere generale esercita, nell'ambito della Ragioneria generale, le funzioni proprie del direttore regionale, previste dall'art. 12, nonchè tutte le attribuzioni del ragioniere generale dello Stato, in quanto compatibili con la legislazione regionale.

Il dirigente esercita, nell'ambito della Ragioneria generale, le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, e dirige le ragionerie centrali.

L'assistente esercita, nell'ambito della Ragioneria generale, le funzioni dell'assistente, previste dall'art. 14.

Art. 31.

Accesso alle qualifiche

Il ragioniere generale è nominato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti del ruolo tecnico con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di dirigente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o scienze statistiche. Sono, altresì, ammessi gli assistenti del ruolo tecnico della Ragioneria generale con almeno dieci anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di assistente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere.

Sezione II

1 — RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Art. 32.

Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico dell'agricoltura comprende le seguenti qualifiche:

dirigente tecnico agrario, equiparato a dirigente;
assistente tecnico agrario, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella « F » - quadro I - annessa alla presente legge.

Art. 33.

Attribuzioni delle qualifiche

Il dirigente tecnico agrario esercita le funzioni di dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici agrari.

L'assistente tecnico agrario collabora con il dirigente tecnico agrario svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14. Firma gli atti di competenza del perito agrario o del geometra, a termini delle relative norme sullo esercizio professionale.

Art. 34.

Accesso alle qualifiche

Alla qualifica di dirigente tecnico agrario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente tecnico agrario si accede mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di perito agrario o di geometra.

2. — RUOLO TECNICO DELLE FORESTE

Art. 35.

Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico delle foreste comprende le seguenti qualifiche:

dirigente tecnico forestale, equiparato a dirigente;
assistente tecnico forestale, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella « F » - quadro II - annessa alla presente legge.

Art. 36.

Attribuzioni delle qualifiche

Il dirigente tecnico forestale esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici forestali.

L'assistente tecnico forestale collabora con il dirigente tecnico forestale, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14. Firma gli atti di competenza del perito agrario o del geometra, a termini delle relative norme sullo esercizio professionale.

Art. 37.

Accesso alle qualifiche

Alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in ingegneria, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.

Sezione III

RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'URBANISTICA

Art. 38.

Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica comprende le seguenti qualifiche:

ispettore regionale tecnico, equiparato a direttore regionale;
dirigente tecnico ingegnere e dirigente tecnico architetto, equiparati a dirigente;
assistente tecnico, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella « G » annessa alla presente legge.

Il personale del predetto ruolo è assegnato all'ispettorato regionale tecnico ed al servizio tecnico dell'urbanistica con decreto del Presidente della regione, sentiti la Giunta regionale ed i rispettivi Consigli di direzione, secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella « H », annessa alla presente legge.

Art. 39.

Attribuzioni delle qualifiche

L'ispettore regionale tecnico coordina i servizi tecnici afferenti alla materia dei lavori pubblici, svolgendo, nell'ambito dei predetti servizi, le attribuzioni del direttore regionale, previste dall'articolo 12; dirige l'ispettorato regionale tecnico previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni.

Il dirigente tecnico esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici dei lavori pubblici e dell'urbanistica, nonchè le funzioni degli ispettori centrali tecnici; dirige gli ispettorati centrali tecnici; provvede per gli atti di competenza dell'ingegnere e dell'architetto, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

L'assistente tecnico collabora con il dirigente tecnico svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'articolo 14. Firma gli atti di competenza del geometra, ai sensi delle relative norme sull'esercizio professionale.

Art. 40.

Accesso alle qualifiche

L'ispettore regionale tecnico è nominato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti tecnici con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di dirigente tecnico ingegnere ed architetto si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi, rispettivamente, i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura, abilitati allo esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

Sezione IV

RUOLI SANITARIO E VETERINARIO

Art. 41.

Ispettore regionale sanitario
Nomina ed attribuzioni

L'ispettore regionale sanitario, di cui alla tabella « I » - quadro I - annessa alla presente legge, equiparato a direttore regionale, è nominato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra gli ispettori dei ruoli tecnici sanitario e veterinario con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

L'ispettore regionale sanitario coordina i servizi tecnici di competenza dell'Assessorato regionale della sanità, svolgendo, nell'ambito dei predetti servizi, le attribuzioni del direttore regionale, previste dall'art. 12; dirige l'ispettorato regionale sanitario.

1. — RUOLO TECNICO SANITARIO

Art. 42.

Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico sanitario comprende le seguenti qualifiche:

ispettore sanitario, equiparato a dirigente;
assistente sanitario, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella « I » - quadro II - annessa alla presente legge.

Art. 43.

Attribuzioni delle qualifiche

L'ispettore sanitario esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici sanitari. Compie inoltre studi nelle materie di competenza dei predetti servizi; svolge compiti di vigilanza ed esprime pareri in materia igienica e sanitaria.

L'assistente sanitario collabora con l'ispettore sanitario, svolgendo altresì le funzioni previste, per gli assistenti, dall'articolo 14.

Art. 44.

Accesso alle qualifiche

Alla qualifica di ispettore sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

2. — RUOLO TECNICO VETERINARIO

Art. 45.

Qualifica ed organico

Il ruolo tecnico veterinario comprende la seguente qualifica:

ispettore veterinario, equiparato a dirigente.

L'organico è stabilito nella tabella « I » - quadro III - annessa alla presente legge.

Art. 46.

Attribuzioni della qualifica

L'ispettore veterinario esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici veterinari. Compie, inoltre, studi nelle materie di competenza dei predetti servizi; svolge compiti di vigilanza ed esprime pareri in materia di profilassi veterinaria.

Art. 47.

Accesso alla qualifica

Alla qualifica di ispettore veterinario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, abilitati all'esercizio professionale.

CAPO III

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

Art. 48.

Qualifiche ed organici

Il personale appartenente al Corpo regionale delle miniere è ordinato nelle qualifiche risultanti nella tabella « L », annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni della presente legge.

CAPO IV

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 49.

Requisiti generali

I requisiti generali per accedere agli impieghi dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle vigenti leggi per l'ammissione agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 50.

Prova e tirocinio

Ferma restando la disciplina del periodo di prova prevista per gli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, il personale dell'Amministrazione regionale, che abbia superato il periodo di prova, consegue l'esercizio delle funzioni dopo un tirocinio - comprensivo del periodo di prova - di cinque anni per i dirigenti, di due anni per gli assistenti, di due anni per gli archivisti-dattilografi.

Durante il tirocinio l'impiegato svolge compiti inerenti alla qualifica, in collaborazione con impiegati di pari qualifica e frequenta corsi di specializzazione settoriale appositamente organizzati.

Al termine dei corsi l'impiegato sostiene colloqui.

TITOLO III

Doveri - Responsabilità - Diritti

CAPO I

DOVERI

Art. 51.

Norme applicabili

I doveri del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme regionali in materia, in quanto compatibili con la presente legge.

CAPO II

RESPONSABILITA'

Art. 52.

Responsabilità verso l'Amministrazione

L'impiegato è tenuto a risarcire all'amministrazione i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità dell'impiegato che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega.

Si applica ogni altra disposizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile concernente gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibile con la presente legge.

Art. 53.

Giurisdizione della Corte dei conti

I dipendenti della Regione siciliana sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme vigenti in materia.

L'Amministrazione rimborsa al dipendente dichiarato esente da responsabilità le spese sostenute per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 54.

Obbligo di denunzia

Il direttore regionale, il dirigente e l'assistente che vengano direttamente a conoscenza di fatti che arrechino danno alla Amministrazione regionale devono farne denunzia motivata al procuratore generale della Corte dei conti. Il dirigente e l'assistente devono informare nel contempo il direttore regionale e l'Assessore ed indicare tutti gli elementi in loro possesso per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

CAPO III

DIRITTI

Art. 55.

Norme applicabili

I diritti del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato e dalle altre norme regionali in materia, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 56.

Trattamento economico

Il personale dell'Amministrazione regionale ha diritto al trattamento economico previsto dalla tabella « N », annessa alla presente legge.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

CAPO I

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 57.

Inquadramento nella qualifica di direttore regionale

Il personale che riveste la qualifica di ispettore regionale di I e II classe o equiparato è collocato nella qualifica di direttore regionale, anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nel ruolo.

Gli ispettori regionali in servizio possono essere chiamati a ricoprire le direzioni dell'agricoltura e delle foreste.

Fino a quando i dirigenti non avranno maturato l'anzianità prevista nell'art. 19, la nomina a direttore regionale è conferita, previa deliberazione della Giunta regionale, a scelta tra il personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la qualifica di ispettore centrale o equiparato e tra i dirigenti che, all'atto della nomina, abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, ivi computandosi il servizio prestato nella carriera direttiva di provenienza.

Art. 58.

Inquadramento nella qualifica di dirigente

E' inquadrato nella qualifica di dirigente del ruolo del personale amministrativo il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva, ad eccezione del personale previsto nei successivi articoli 69 e 70, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella carriera, nonchè il personale appartenente alla carriera direttiva dei ruoli misti.

Il personale proveniente dalla carriera direttiva con anzianità inferiore a quella indicata nel precedente comma è collocato nella posizione di dirigente in tirocinio fino al compimento del prescritto quinquennio, computandosi a tal fine il servizio prestato nella carriera di provenienza.

Art. 59.

Passaggio alla qualifica di dirigente mediante colloquio

Può conseguire il passaggio a dirigente in tirocinio, nel ruolo del personale amministrativo, il personale proveniente

dalle carriere di concetto, compresa quella del ruolo misto e del ruolo unico per i servizi periferici, che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito il diploma di laurea o che tale titolo consegua nell'anno accademico 1970-71, previo superamento di un colloquio.

Il colloquio sarà tenuto dinanzi ad una commissione composta nei modi previsti per l'ordinario accesso alla qualifica. Le materie oggetto del colloquio saranno determinate dal Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione indicata nel successivo art. 78.

Il colloquio si svolge in seduta pubblica ed è interamente registrato su nastro magnetico da conservarsi agli atti di ufficio.

Al termine del colloquio la commissione assegna a ciascun candidato un punteggio espresso in trentesimi. Ciascun commissario fissa il voto separatamente. Il punteggio è immediatamente comunicato all'interessato. Il colloquio si intende superato ove il candidato riporti il punteggio di almeno diciotto trentesimi.

I candidati conseguono il passaggio a dirigente in tirocinio, nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione, sulla base del punteggio da ciascuno conseguito. A parità di merito precede chi sia in possesso di titolo di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al colloquio ma di grado non inferiore e, a parità di titolo di studio, chi abbia maggiore anzianità nella carriera di provenienza.

I colloqui previsti dal presente articolo saranno tenuti non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 60.

Passaggio alla qualifica di dirigente mediante esame

Il personale previsto dall'articolo precedente, privo del titolo di studio ivi indicato, è ammesso a partecipare ad uno speciale corso di integrazione, della durata di sei mesi, al termine del quale dovrà essere sostenuto un esame per il passaggio alla qualifica di dirigente.

Il corso sarà organizzato dalla Presidenza della regione, sarà tenuto da docenti universitari o istituti specializzati e verterà sulle materie oggetto dell'esame di cui al presente articolo.

Coloro che, a giudizio del collegio dei docenti del corso, integrato da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno ritenuti idonei, potranno sostenere un esame consistente in una prova scritta ed una orale, con le modalità indicate nel secondo comma del precedente articolo, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina a dirigente in tirocinio, nel limite di posti pari al dieci per cento dell'organico dei dirigenti, di cui alla tabella « B » annessa alla presente legge, per il personale proveniente dalla carriera di concetto, e nel limite del tre per cento dell'organico medesimo per il personale proveniente dai ruoli misti.

Art. 61.

Inquadramento nella qualifica di assistente

E' inquadrato nella qualifica di assistente del ruolo del personale amministrativo il personale appartenente ai ruoli della carriera di concetto, ad eccezione di quello di cui ai successivi articoli 69 e 70, ivi compreso quello dei ruoli misti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto almeno due anni di servizio nella carriera.

Il personale anzidetto con anzianità di carriera inferiore a due anni è collocato nella posizione di assistente in tirocinio fino al compimento del prescritto biennio, computandosi a tal fine il servizio prestato nella carriera di concetto.

Art. 62.

Passaggio alla qualifica di assistente

Può conseguire il passaggio ad assistente in tirocinio il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, previo superamento del colloquio previsto dall'articolo successivo.

Il personale di cui al comma precedente, privo del titolo di studio ivi indicato, è ammesso a partecipare ad uno speciale corso di integrazione della durata di sei mesi, al termine del quale dovrà essere sostenuto un colloquio finale per il passaggio alla qualifica di assistente in tirocinio. Il corso sarà organizzato con le modalità previste dall'articolo 60.

Coloro che, a giudizio del collegio dei docenti del corso, integrato da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno ritenuti idonei, potranno partecipare al colloquio di cui al successivo articolo 63, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina ad assistente in tirocinio nel limite di posti pari al dieci per cento dell'organico degli assistenti del ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella « B », annessa alla presente legge.

Art. 63.

Colloquio per il passaggio ad assistente

Il colloquio per il passaggio ad assistente in tirocinio del ruolo del personale amministrativo è regolato dalle disposizioni dell'art. 59, in relazione a quanto previsto per l'accesso alla qualifica di assistente.

Art. 64.

Inquadramento nella qualifica di archivista dattilografo

E' inquadrato nella qualifica di archivista dattilografo il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato nella carriera esecutiva una anzianità di servizio inferiore a dodici anni attenderanno a compiti di dattilografia; a termini dell'art. 15, ai fini della cui applicazione sarà computato il servizio già reso nella stessa carriera.

I centralinisti ciechi già assunti nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1957, n. 21, sono equiparati agli archivisti dattilografi, continuando a svolgere mansioni di centralinisti telefonici.

Art. 65.

Passaggio alla qualifica di archivista dattilografo

Può conseguire il passaggio ad archivista dattilografo in tirocinio il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del diploma di scuola media di primo grado, previo superamento di una prova pratica di scrittura a macchina sotto dettatura.

Alla prova indicata nel precedente comma è ammesso, altresì, il personale della carriera ausiliaria privo del suindicato titolo di studio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella carriera, nel limite di posti pari al dieci per cento dello organico degli archivisti dattilografi del ruolo del personale amministrativo, di cui alla tabella « B », annessa alla presente legge.

La prova pratica sarà sostenuta dinanzi ad una commissione composta nei modi previsti per l'accesso alla qualifica.

Nei confronti di coloro che conseguiranno il passaggio previsto dal presente articolo si applica il secondo comma dello articolo 15.

Art. 66.

Inquadramento nelle qualifiche di agente tecnico e commesso

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria, escluso quello che riveste la qualifica di agente tecnico, è collocato nella qualifica di commesso del ruolo del personale amministrativo.

Il personale della carriera ausiliaria che riveste la qualifica di agente tecnico, il personale dei servizi tecnici e quello addetto alla conduzione di autoveicoli è collocato nella qualifica di agente tecnico del ruolo del personale amministrativo, distinto per specializzazione, secondo l'attività svolta.

Sono, altresì, collocati nella qualifica di agente tecnico il personale previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47, nonchè gli ex capi operai e gli ex capi vivaisti dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, previsti nella tabella della carriera del personale ausiliario della legge medesima e successive modificazioni - ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici - sempre che siano in atto adibiti a quelle mansioni.

Art. 67.

Inquadramento nella qualifica di operaio

Il personale salariato di ruolo è collocato nella qualifica di operaio, distinta per categoria, secondo il mestiere esercitato ed il grado di qualificazione richiesta.

Art. 68.

Applicazione della legge al personale degli uffici periferici

Le norme relative agli inquadramenti ed ai passaggi previsti negli articoli precedenti si applicano al personale amministrativo dei ruoli del Corpo regionale delle miniere e del ruolo unico per i servizi periferici.

CAPO II

PERSONALE TECNICO

Art. 69.

Disposizioni generali

Il personale che riveste la qualifica di ispettore regionale tecnico o di ragioniere generale è collocato nella corrispondente qualifica prevista dalle tabelle dei ruoli tecnici, annesse alla presente legge.

I direttori regionali o equiparati dei ruoli tecnici possono essere nominati tra i direttori regionali provenienti dal ruolo degli ispettori regionali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano preposti a ciascun servizio tecnico o siano assegnati da almeno cinque anni a detti servizi, ovvero provengano dai ruoli relativi al momento della nomina a direttore regionale, e tra i funzionari tecnici equiparati a dirigenti con almeno quindici anni di servizio, computandosi a tal fine quello reso nei ruoli di provenienza.

I direttori regionali attualmente in servizio, provenienti dal ruolo degli ispettori regionali, possono essere preposti alla direzione di gruppi di lavoro nell'ambito degli uffici ai quali sono in atto assegnati.

Il personale dei ruoli tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche dei corrispondenti ruoli tecnici previsti dalla presente legge secondo le disposizioni degli articoli 58 e 61.

Al passaggio a dirigente tecnico in tirocinio o ad assistente tecnico in tirocinio e qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 59 e 62, è ammesso soltanto il personale proveniente rispettivamente dalle carriere di concetto tecniche corrispondenti e dalle carriere esecutive che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico, secondo le norme della presente legge.

Per i relativi colloqui si applicano le disposizioni degli articoli 59 e 63.

Il personale dei ruoli tecnici anche periferici con qualifica equiparata ad assistente può conseguire il passaggio nella qualifica di dirigente del ruolo del personale amministrativo, ove sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica, secondo le disposizioni dell'articolo 59.

Art. 70.

Disposizioni particolari per taluni ruoli tecnici

Nella prima applicazione della presente legge è inquadrato nel ruolo della Ragioneria generale della Regione il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva e di concetto di cui alla tabella « B » annessa alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15.

E' inquadrato nel ruolo tecnico dei lavori pubblici e della urbanistica il personale appartenente al ruolo tecnico della pianificazione urbanistica e al ruolo tecnico della carriera di concetto-geometri, di cui alla legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1.

Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dello Assessorato regionale dei lavori pubblici viene inquadrato nella qualifica di dirigente tecnico ingegnere o architetto, secondo il titolo di studio posseduto.

E' inquadrato nelle qualifiche di dirigente tecnico ed assistente tecnico dei ruoli del servizio minerario e del servizio geologico e geofisico, di cui alla legge regionale 8 agosto 1960, numero 35.

Il personale del ruolo degli sperimentatori dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è inquadrato nella qualifica di dirigente tecnico agrario.

Al personale indicato nei commi precedenti si applicano le norme sui passaggi previste nel precedente articolo 69. A tal fine, per il passaggio alla qualifica di dirigente del ruolo della Ragioneria generale, nei confronti del personale che riveste la qualifica di assistente dello stesso ruolo si applicano le modalità indicate negli articoli 59 e 60.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di segretario del ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale sono conferiti mediante concorso per esame, da bandirsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riservato al personale già appartenente alla carriera di concetto dell'Amministrazione regionale, purchè provvisto del titolo di studio prescritto. L'esame consiste in un colloquio al quale si applicano le disposizioni dell'art. 63.

CAPO III

NORME COMUNI

Art. 71.

Inquadramento in soprannumero

Gli inquadramenti ed i passaggi previsti dalle norme del presente titolo avvengono anche in soprannumero rispetto alle dotazioni degli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 72.

Personale dei ruoli ad esaurimento

Il personale dei ruoli ad esaurimento costituiti presso la Presidenza della regione a norma delle leggi regionali 20 agosto 1962, n. 23 e 22 aprile 1968, n. 8, sarà inquadrato, anche in soprannumero rispetto alle relative dotazioni, nel ruolo del personale amministrativo o nel ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica, a seconda che provenga dalle carriere amministrative o dai ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto, di cui alla tabella annessa alla legge regionale 22 aprile 1968, n. 8.

Per l'utilizzazione del personale proveniente dal ruolo unico per i servizi periferici rimangono ferme le disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1962, n. 23.

Nulla è innovato nei confronti del ruolo istituito con la legge regionale 25 aprile 1969, n. 10.

In detto ruolo sono inquadrate le quattro unità di personale, che, alla data del 31 dicembre 1968, erano addette al lavaggio delle autovetture presso l'autoparco regionale e che, alla data predetta, erano direttamente retribuite dall'Assessorato regionale delle finanze, purchè alla data della domanda prestino ancora la propria opera presso lo stesso autoparco per espletarvi le medesime mansioni di lavaggista e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, esclusi i limiti di età.

Art. 73.

Personale dei ruoli speciali transitori ed in soprannumero

Le disposizioni del presente titolo, relative agli inquadramenti ed ai passaggi, si applicano anche al personale dei ruoli speciali transitori ed al personale in soprannumero.

Art. 74.

Disposizioni particolari

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fatti salvi gli effetti dei concorsi che risultano espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione della legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 25 ed i relativi concorsi si intendono revocati.

Art. 75.

Trattamento economico

Al personale dell'Amministrazione regionale competono, a decorrere dal 1° luglio 1970, gli stipendi — con i conseguenti effetti sugli aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla 13ª mensilità e sull'adeguamento delle retribuzioni — e l'aggiunta di famiglia previsti nell'annessa tabella « N », secondo le corrispondenze indicate nella tabella « O » fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio sulla base del coefficiente posseduto o maturato alla data suddetta.

Al personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge viene attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1970, la classe di stipendio corrispondente all'anzianità da ciascuno posseduta alla data suddetta nella carriera di appartenenza, secondo i tempi di permanenza indicati nella tabella « N » e relative note. Per la prima applicazione della legge l'anzianità posseduta può essere utilizzata solo per il passaggio alla classe di stipendio successiva a quella corrispondente al coefficiente posseduto. Per il passaggio alle successive classi di stipendio la anzianità residua sarà utilizzata per il 50 per cento, salvo che per il personale che abbia superato i concorsi e gli esami di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei cui confronti l'anzianità è valutata per il 75 per cento. In misura del 50 per cento viene, altresì, valutata, per il personale proveniente dalla carriera direttiva dei ruoli misti di ragioneria ed amministrativi, l'anzianità posseduta nella carriera di concetto dei ruoli di appartenenza agli effetti del presente comma.

Per il personale che abbia conseguito o maturato un coefficiente superiore, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1970 e la data di pubblicazione della presente legge, la corrispondenza si stabilisce altresì, con effetto dalla data del relativo conseguimento, con riferimento al nuovo coefficiente.

I dipendenti, che, in applicazione delle norme della presente legge conseguiranno il passaggio alla qualifica superiore, saranno inquadrati alla classe di stipendio corrispondente al coefficiente di appartenenza nella carriera di provenienza e comunque alla classe iniziale della medesima. Ai predetti dipendenti sarà attribuita nella qualifica l'anzianità prevista dalla allegata tabella « N » per l'attribuzione della classe di stipendio riconosciuta al momento del passaggio. Vengono riconosciuti in tale classe di stipendio gli aumenti periodici maturati nel coefficiente di provenienza.

Al personale proveniente dalle qualifiche di capo divisione, segretario contabile capo, archivista capo ed equiparate, al compimento di sei anni di servizio nella classe spettante, ivi compreso il servizio prestato nelle qualifiche di provenienza, è attribuita l'ultima classe di stipendio.

Art. 76.

Personale della scuola professionale

Al personale della scuola professionale regionale è attribuito il trattamento economico previsto dalla presente legge, secondo le corrispondenze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ferma restando ogni altra disposizione. Per il coefficiente 450 la corrispondenza si determina riducendo del dieci per cento il trattamento previsto per il coefficiente 500.

Art. 77.

Riliquidazione delle pensioni

Sulla base del trattamento economico in vigore dal 1° luglio 1970 si provvede, con decorrenza dalla stessa data, alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi, secondo le corrispondenze indicate nella tabella « O » fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio.

Ove la pensione o l'assegno vitalizio in atto goduti risultino superiori a quelli riliquidati, la differenza è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalle variazioni del costo della vita.

Si applica alle pensioni ed agli assegni vitalizi il congegno di adeguamento annuo al costo della vita nella misura e con le modalità previste dalla lettera *c*) della tabella « N ».

Sono abrogati, con decorrenza dal 1° luglio 1970, i commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2.

TITOLO V

Disposizioni per l'attuazione della riforma

Art. 78.

Commissione per l'attuazione della riforma

Per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Presidenza della regione, una commissione composta dal Presidente della regione, che la presiede, e da otto membri, con compiti di vigilanza e promozione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale.

La commissione, nominata dal Presidente della regione, si compone di cinque membri scelti dallo stesso Presidente e di tre membri designati dai sindacati del personale regionale maggiormente rappresentativi.

La partecipazione alla commissione non dà diritto a compenso, salva la corresponsione del trattamento di missione, ove spettante.

La segreteria della commissione è curata da personale in servizio presso la segreteria generale della Presidenza della regione.

Il Presidente della regione informa periodicamente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 79.

Regolamento di esecuzione

Nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà, sentita anche la commissione di cui all'articolo precedente, il regolamento di esecuzione delle disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Art. 80.

Consigli provvisori di direzione

Fino alla costituzione dei consigli di direzione previsti dalla presente legge e comunque non oltre sessanta giorni dal termine indicato nell'articolo precedente sono istituiti, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 2, presso le amministrazioni regionali, consigli provvisori di direzione presieduti dallo Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale e composti di cinque dipendenti assegnati all'amministrazione interessata, nominati dal Presidente della regione su proposta dell'Assessore competente, sentita la commissione per l'attuazione della riforma.

I predetti consigli sono integrati nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 2.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 81.

Ufficio della Regione in Roma

La composizione dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, istituito con la legge regionale 30 novembre 1953, n. 34, è stabilita con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel numero complessivo di otto unità di personale.

Art. 82.

Uffici stampa e documentazione

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono costituiti uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell'ordine professionale.

L'organizzazione e la regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita legge.

Art. 83.

Servizio prestato da dipendenti regionali presso enti pubblici o presso l'Amministrazione regionale

I dipendenti regionali che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o presso enti pubblici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato o della Regione possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere il ricongiungimento di tali servizi con quello successivamente prestato nell'Amministrazione regionale.

Qualora ai dipendenti che avranno richiesto la ricongiunzione non sia stato liquidato trattamento di previdenza e quiescenza, l'Amministrazione regionale provvederà direttamente al recupero della quota di detti trattamenti, dovuta dai competenti enti, in relazione al servizio prestato negli enti di provenienza, con le modalità previste dall'art. 33, secondo comma, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2. Qualora sia stato liquidato trattamento di previdenza e quiescenza si applica la disposizione dell'articolo 10, primo comma, della legge 22 giugno 1954, n. 523, e, per l'eventuale determinazione del contributo di riscatto, l'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2.

Al personale dell'Amministrazione regionale il servizio comunque prestato anteriormente all'immissione nei ruoli, anche transitori, con mansioni proprie della carriera di appartenenza, anche se discontinuo, è valutato, previo riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 84.

Riconoscimenti di servizi prestati anteriormente all'immissione nei ruoli regionali

Al personale in atto in servizio presso l'Amministrazione regionale, che, alla data del 15 marzo 1959, prestava servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione e che abbia presentato in termini la prescritta domanda di opzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, ma non abbia usufruito del beneficio previsto dallo stesso articolo, è riconosciuto, per gli effetti previsti dalla citata legge, il servizio anche non di ruolo prestato presso le Amministrazioni di provenienza anteriormente all'immissione nei ruoli regionali.

Il servizio prestato a decorrere dal 1° aprile 1957 dal personale di cui alla legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, alle dipendenze del soppresso Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) è considerato di ruolo e, pertanto, utile sia ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza che agli effetti della anzianità di servizio.

Per il personale del soppresso ESCAL cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1967 il servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Ente, fin dalla data di assunzione, è riconosciuto utile, senza riscatto, agli effetti del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di previdenza è riconosciuto solo il servizio di ruolo a decorrere dal 1° aprile 1957.

Il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1° aprile 1957 alle dipendenze del predetto ESCAL è riscattabile ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, previa domanda degli interessati.

Qualora la citata domanda pervenga all'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto, sia ai fini di quiescenza che di previdenza, sarà determinato in base al trattamento economico e alle aliquote contributive vigenti per il personale della Regione alla data del 31 marzo 1957.

Art. 85.

Inquadramento del personale in servizio presso uffici regionali

Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, viene inquadrato, anche in soprannumero, a domanda da presentarsi entro un anno dalla data anzidetta e previo nulla osta della Amministrazione di appartenenza, nel ruolo del personale amministrativo e nei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste, in conformità alle disposizioni della presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma è riconosciuto a tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso le Amministrazioni di provenienza ed a esso si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale.

Ai fini dell'inquadramento dei sottufficiali, delle guardie scelte, delle guardie del Corpo forestale dello Stato comandati in Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè del personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, è istituito il ruolo di cui alla tabella « M », annessa alla presente legge.

Fino a quando non sarà emanata la legge istitutiva del Corpo forestale regionale e non saranno dettate le norme sullo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento del personale appartenente al Corpo stesso, il personale optante del Corpo continuerà a svolgere le funzioni previste dalle disposizioni in vigore.

Al personale di cui al terzo comma del presente articolo continuerà ad applicarsi lo stato giuridico ed economico in atto goduto.

Al personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applica il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale regionale.

I rapporti finanziari conseguenti al passaggio nei ruoli regionali del personale previsto dal presente articolo saranno regolati con successivi accordi fra la Regione e le Amministrazioni di provenienza.

E' soppresso l'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 14 marzo 1950, n. 8, modificato con la legge regionale di ratifica 14 dicembre 1950, numero 88.

Il personale di cui all'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, estraneo all'Amministrazione regionale, che all'approvazione della presente legge presti servizio presso l'Amministrazione regionale a seguito di provvedimento formale della Amministrazione stessa, è inquadrato, a sua richiesta, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale amministrativo della Regione col trattamento economico determinato sulla base del coefficiente allo stesso attribuito ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 15.

Per la valutazione del servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni concernenti il personale proveniente dai ruoli dell'Amministrazione regionale.

Il personale di cui al nono e al decimo comma del presente articolo, per ottenere l'inquadramento, deve aver prestato servizio presso l'Amministrazione regionale per la durata di anni venti.

Art. 86.

Principi sull'organizzazione degli uffici che saranno trasferiti dallo Stato

All'atto del trasferimento degli uffici periferici dello Stato in Sicilia alla Regione, in applicazione di apposite norme di attuazione dello Statuto o di norme di decentramento statali, si provvederà alla riorganizzazione dei predetti uffici ed alla regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale agli stessi addetto con successivi provvedimenti legislativi, in conformità ai principi della presente legge.

Art. 87.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le norme regionali concernenti il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 88.

Trasferimenti di personale

Ai trasferimenti del personale della Regione si applica lo articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Il trasferimento è disposto sentito il consiglio di direzione dell'Assessorato presso il quale il dipendente presta servizio.

I ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 32 del citato testo unico sono decisi rispettivamente dal consiglio di direzione della Presidenza della regione per i dipendenti del ruolo del personale amministrativo della Regione e dai consigli di direzione dei rispettivi Assessorati per gli impiegati dei ruoli tecnici.

Gli impiegati componenti dei consigli di direzione non possono essere trasferiti durante il tempo in cui ricoprono la carica.

Fatte salve le necessità di servizio dell'Amministrazione, i movimenti del personale connessi alla ristrutturazione dell'Amministrazione stessa sono disposti successivamente alla approvazione del regolamento di esecuzione.

Art. 89.

Vacanze di posti

Nel caso in cui nei ruoli amministrativo e tecnici dovessero verificarsi vacanze di posti, si provvederà alla copertura di essi con personale dei ruoli corrispondenti dell'amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 28, 31, 34, 37, 40, 44 e 47 della presente legge.

Sino al completo esaurimento del personale in sovrannumero rispetto all'organico previsto dalle tabelle annesse alla presente legge è fatto divieto di operare assunzioni, anche a mezzo di pubblico concorso.

Art. 90.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali concernenti la estensione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei miglioramenti economici dei dipendenti statali.

Art. 91.

Disposizioni finanziarie

Al maggiore onere derivante dalla presente legge per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, valutato per l'anno in corso in L. 4.465 milioni, nonchè per l'applicazione degli articoli 72, ultimo comma, e 82 della legge stessa, previsto in L. 35 milioni, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo 10833 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 85 della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1970 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale:

Capitolo n. 20911 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:	(importo dell'onere in milioni di lire)
Partita che si elimina:	—
Provvedimenti per l'agrumicoltura (in meno) . .	1.000,—
Partita che si aggiunge:	
Somma destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge sulla riforma burocratica	1.000,—

Ai maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvederà utilizzando l'incremento delle entrate relative alla imposta sui redditi di ricchezza mobile, alla addizionale sulle imposte, sovrimposte e tasse istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni ed all'aumento dell'addizionale previsto dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 ed, ove occorra, all'imposta generale sull'entrata.

Art. 92.

Finanziamento degli oneri a carico del fondo di quiescenza

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la quota di contributo di quiescenza posta a carico della Regione in applicazione dello articolo 30, lettera *a*), della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è aumentata di una aliquota pari al 2,50 per cento della retribuzione annua.

L'ammontare di tale aliquota sarà oggetto di revisione quinquennale al fine dell'adeguamento all'effettivo onere posto a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione derivante dall'applicazione della presente legge.

Per le finalità di cui al precedente comma, per l'anno finanziario in corso, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Per sovvenire agli oneri posti a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione in applicazione dell'articolo 85 della presente legge, è autorizzato il versamento a favore del fondo stesso della somma di lire 1.000 milioni annui per cinque anni decorrenti dall'anno finanziario 1971.

Al fine dell'adeguamento all'effettivo onere posto a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione per la applicazione del citato art. 85, verrà operata una revisione da effettuarsi ogni quinquennio sulla base di apposito consuntivo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo ricadenti nell'anno in corso si provvede utilizzando la spesa autorizzata con l'art. 8, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34.

E' conseguentemente abrogato l'art. 5 della citata legge regionale 12 aprile 1967, n. 34.

Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando le spese autorizzate: con l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9; con l'art. 10, lettera *a*), della legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7; con l'art. 16, lettera *a*), della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15; con l'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1963, n. 29 e con le disponibilità derivanti dalla spesa relativa al limite decennale di impegno autorizzato con l'articolo 4, primo comma della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e della spesa autorizzata con l'art. 10, ultimo comma, della legge regionale 7 giugno 1969, n. 16.

Sono conseguentemente abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1972: l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9; l'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7; lo art. 12 della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15 e l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1963, n. 29.

Il Presidente della regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 93.

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 marzo 1971

FASINO

NICOLETTI — OCCHIPINTI — BONFIGLIO — MURATORE — RUSSO — FAGONE — D'ACQUISTO — MACALUSO — MUCCIOLI — MAZZAGLIA — MANGIONE — NATOLI

TABELLA *A*

Direzioni regionali, uffici ed ispettorati

Amministrazione	Direzioni regionali ed uffici equiparati	Altri uffici
Presidenza della Regione.	Segreteria generale. Ufficio legislativo e legale. Ragioneria generale.	Segreteria della Giunta regionale (1). Ufficio della Regione siciliana in Roma (2).
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.	Direzione regionale dell'agricoltura. Direzione regionale delle foreste.	
Assessorato regionale degli enti locali.	Direzione regionale degli enti locali. Direzione regionale della solidarietà sociale.	
Assessorato regionale delle finanze.	Direzione regionale delle finanze e del demanio.	
Assessorato regionale dell'industria e del commercio.	Direzione regionale dell'industria e del commercio.	
Assessorato regionale dei lavori pubblici.	Direzione regionale dei lavori pubblici. Ispettorato regionale tecnico.	
Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.	Direzione regionale del lavoro e della cooperazione.	
Assessorato regionale della pubblica istruzione.	Direzione regionale della pubblica istruzione.	
Assessorato regionale della sanità.	Direzione regionale della sanità. Ispettore regionale sanitario.	
Assessorato regionale dello sviluppo economico.	Direzione regionale sviluppo economico.	Servizio tecnico dell'urbanistica.
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.	Direzione regionale del turismo, comunicazioni e trasporti.	

(1) Alle dipendenze dell'Assessore segretario della Giunta regionale.

(2) Alle dirette dipendenze del Presidente della regione.

TABELLA *B*

Ruolo del personale amministrativo della Regione

Qualifica	Unità
Direttore regionale	15
Dirigente	450
Assistente	1.000
Archivista dattilografo	1.150
Commesso	450
Agente tecnico	430
Operaio	50
Totale	3.545

TABELLA *C*

Ripartizione fra le amministrazioni dei posti del ruolo del personale amministrativo della Regione

AMMINISTRAZIONE	QUALIFICHE ED UNITÀ																
						Agenti tecnici						Operai					
	Direttori regionali	Dirigenti	Assistenti	Archivisti dattilografi	Commessi	Addetti conduzione autoveicoli	Operatori telefonici	Radiotelegrafisti telescriventisti	Elettricisti	Addetti impianti condizionamento	Addetti servizi forestali	Giardinieri	Idraulici	Imbianchini	Falegnami	Manovali	TOTALE GENERALE
Presidenza Regione	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Segreteria Generale (1)	—	68	151	270	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Assessorato agricoltura e foreste (2)	—	65	200	253	65	40	8	—	—	—	220	—	—	—	—	—	
Assessorato enti locali . .	—	40	100	70	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Commissioni provinciali di controllo (3)	—	56	79	96	56	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—		
Assessorato finanze	—	35	70	80	35	100	38	5	5	5	—	5	8	10	5	22	
Assessorato industria e commercio	—	30	55	40	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Assessorato lavori pubblici	—	41	100	125	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Assessorato lavoro e cooperazione	—	20	50	40	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Assessorato pubblica istruzione . . .	—	30	60	40	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Assessorato sanità . .	—	15	30	40	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Assessorato sviluppo economico .	—	25	50	50	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti	—	25	55	40	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALI	15	450	1.000	1.150	450	140	55	5	5	5	220	5	8	10	5	22	3.545

(1) Compreso il personale proveniente dal RUSP, utilizzabile ai sensi dell'art. 82 della legge.
(2) Uffici centrali e periferici.
(3) Per la dotazione dei singoli uffici di segreteria delle CC.PP.CC. vedi seguito tabella *C*.

Segue TABELLA *C*

Uffici di segreteria
delle commissioni provinciali di controllo

Dotazione dei singoli uffici
Unità
—

Qualifica	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP
Dirigente	4	4	9	4	11	12	4	4	4
Assistente	6	6	12	6	15	16	6	6	6
Archivista dattilografo	8	8	14	8	16	18	8	8	8
Commesso	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Agente tecnico / Operatore telefonico	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TABELLA *D*

Ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale

Qualifica	Unità
Direttore	1
Consigliere	20
Segretario	40
Totale	61

TABELLA *E*

Ruolo tecnico della Ragioneria generale

Qualifica	Unità
Ragioneria generale	1
Dirigente	55
Assistente	150
Totale	206

TABELLA *F*

Quadro I

Ruolo tecnico dell'agricoltura

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico agrario	160
Assistente tecnico agrario	200
Totale	360

Quadro II

Ruolo tecnico delle foreste

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico forestale	40
Assistente tecnico forestale	60
Totale	100
Totale generale	460

TABELLA *G*

Ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica

Qualifica	Unità
Ispettore regionale tecnico	1
Dirigente tecnico architetto	9
Dirigente tecnico ingegnere	60
Assistente tecnico	75
Totale	145

TABELLA *H*

Ripartizione dei posti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica

Ispettorato regionale tecnico

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico architetto	4
Dirigente tecnico ingegnere	50
Assistente tecnico	60

Servizio tecnico dell'urbanistica

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico architetto	5
Dirigente tecnico ingegnere	10
Assistente tecnico	15

TABELLA *I*

Ruoli tecnici sanitario e veterinario

Quadro I

Qualifica	Unità
Ispettore regionale sanitario	1

Quadro II

Ruolo tecnico sanitario

Qualifica	Unità
Ispettore sanitario	18
Assistente sanitario	5
Totale	23

Quadro III

Ruolo tecnico veterinario

Qualifica	Unità
Ispettore veterinario	5
Totale generale	29

TABELLA *L*

Corpo regionale delle miniere

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico ingegnere	16
Dirigente tecnico geologo	2
Dirigente tecnico geofisico	1
Assistente tecnico	28
Assistente amministrativo	4
Archivista-dattilografo	15
Commesso	7
Agenti tecnici:	
Autista	8
Centraliniste	4
Spec. Laboratorio	2
Totale	87

TABELLA *M*

Ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali

Qualifica	Unità
Maresciallo maggiore	10
Maresciallo capo	12
Maresciallo ordinario	14
Brigadiere, Vice brigadiere	50
Guardia scelta	41
Guardia	150
Totale	277

TABELLA *N*

Trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale

1. — STIPENDI

(*a*) (*b*) (*c*) (*d*)

QUALIFICHE	Classi di stipendio mensile netto	Anzianità nella qualifica richiesta per l'attribuzione delle classi di stipendio
Direttore regionale ed equiparato	525.960	
Segretario generale e ragioniere generale	563.210	
Dirigente ed equiparato	171.795	iniziale
	197.190	1 anno
	219.355	3 anni
	262.435	5 anni
	314.720	13 anni
	404.000	25 anni
Assistente ed equiparato	160.370	iniziale
	171.795	2 anni
	197.190	4 anni
	219.355	8 anni
	262.435	14 anni
	314.000	25 anni
Archivista dattilografo	134.820	iniziale
	143.985	2 anni
	160.370	4 anni
	171.795	8 anni
	197.190	14 anni
	220.000	20 anni
Commesso, agente tecnico e operaio	130.000	

Note:

(*a*) Per ogni biennio di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono attribuiti aumenti periodici nella misura del 2,50 % della retribuzione.

Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria e di agente tecnico nonchè gli operai ed i salariati conservano l'intera anzianità maturata nella carriera ai fini del conseguimento degli aumenti periodici biennali nella misura del 4 per cento.

(*b*) Ai dirigenti e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici per l'accesso ai quali è richiesto, in aggiunta al diploma di laurea, il possesso di un titolo professionale, è attribuita, all'atto dell'immissione in ruolo, la classe di stipendio immediatamente successiva a quella iniziale prevista per i dirigenti amministrativi. I periodi di anzianità per il passaggio alle successive classi di stipendio sono ridotti di un quinto.

(*c*) Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita applicando all'ammontare delle stesse, fino al limite di L. 100.000 mensili, le variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) accertate dall'Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre

dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto e per eccesso. Le variazioni percentuali accertate per ogni anno troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello cui le variazioni stesse si riferiscono.

(*d*) Al personale dell'Amministrazione regionale compete una tredicesima mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita, da erogarsi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

2. — AGGIUNTA DI FAMIGLIA

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti è stabilito nella misura mensile di L. 10.000 per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico.

Restano ferme le altre disposizioni che disciplinano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale.

3. — TRATTAMENTO DI MISSIONE

L'indennità di trasferta spettante al personale comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 km., per ogni 24 ore di assenza dalla sede e per l'eccedente periodo di 8 ore, è stabilita nella seguente misura netta, qualunque sia la popolazione dei comuni in cui si compie la missione:

direttore regionale ed equiparato	L.	14.000
dirigente ed equiparato . .	»	10.000
assistente ed equiparato .	»	8.000
archivista dattilografo	»	7.000
commesso, agente tecnico, operaio . .	»	6.000

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25% quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sicilia e del 50% quando è compiuta all'estero.

L'indennità dovuta al personale comandato in missione per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è stabilita in lire 40 a chilometro.

Restano ferme le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale.

4. — LAVORO STRAORDINARIO

Il numero delle ore mensili di lavoro straordinario fissato con la legge regionale 10 agosto 1968, n. 28, è ridotto di un quinto.

5. — INDENNITA' IN FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI

Al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli regionali è attribuita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di guida di lire 10 mila mensili lorde in aggiunta alle competenze spettanti per legge e solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni di guida.

TABELLA O

Corrispondenza fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio previste dalla tabella N

ex coeff. 900	L.	525.960
» 970	»	563.210
(*ex carriera direttiva*)		
ex coeff. 229	L.	171.795
» 271	»	197.190
» 325	»	219.355
» 402	»	262.435
» 500	»	314.720
» 670	»	404.000
(*ex carriera di concetto*)		
ex coeff. 202	L.	160.370
dall'ex coeff. 229 al 500 come per la carriera direttiva		
(*ex carriera esecutiva*)		
ex coeff. 157	L.	134.820
» 180	»	143.985
dall'ex coeff. 202 al 325 come per la carriera di concetto		
(*ex carriera del personale ausiliario, compresi gli agenti tecnici*)		
per tutti	L.	130.000
(*Operai e agenti tecnici*)		
per tutti	L.	130.000

Visto, *il Presidente*: FASINO

(3527)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.